

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3632

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PRESTIPINO, SERRACCHIANI, FRAGOMELI, FRAILIS, SIANI**

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni veterinarie salvavita eseguite sugli animali di affezione

*Presentata il 30 maggio 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto », definisce le operazioni imponibili e le operazioni esenti dall'imposta.

In Italia sono oltre 62 milioni gli animali di affezione ed è sempre più diffusa la consapevolezza dei benefici fisici e psicologici che portano nelle famiglie, soprattutto tra le persone delle fasce più vulnerabili.

Durante la pandemia di COVID-19 sono aumentate le adozioni degli animali domestici, nonostante le innegabili ripercussioni economiche dell'emergenza epidemiologica.

I costi per il mantenimento degli animali di affezione sono ingenti in generale,

e in particolare l'onerosità delle cure veterinarie spesso rappresenta un vero e proprio impedimento ad accedervi, con il conseguente rischio di abbandono o di carenza di cure. Inoltre, i costi elevati generano una diffusa evasione fiscale.

Le prestazioni dei medici veterinari sono soggette ad aliquota IVA ordinaria, la stessa prevista per i beni e i servizi di lusso.

Incentivare lo sviluppo delle cure veterinarie e il miglioramento del benessere degli animali rientra anche tra gli obiettivi perseguiti da politiche europee quali il *Green Deal* e la strategia « Dal produttore al consumatore ».

Con la presente proposta di legge si mira a consentire una miglior cura della salute degli animali di affezione rendendo meno gravoso l'impatto generato sul bilan-

cio familiare dalle spese veterinarie, così disincentivando l'abbandono degli animali stessi e tutelando il loro benessere.

A tal fine, si prevede, in favore di coloro che possiedono uno o più animali dome-

stici, l'inserimento delle prestazioni veterinarie salvavita tra i servizi soggetti all'aliquota IVA del 5 per cento di cui alla tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge riduce al 5 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni veterinarie salvavita eseguite sugli animali di affezione, definite dall'articolo 2.

## Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « prestazioni veterinarie salvavita », le prestazioni veterinarie eseguite al ricorrere dei seguenti stati patologici:

1) trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali;

2) presenza di ferite aperte, emorragie o prolassi;

3) alterazione dello stato di coscienza o convulsioni;

4) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio;

b) « animali d'affezione », gli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201, e all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2003.

## Art. 3.

(Riduzione dell'aliquote dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 1-*sexies*) prestazioni veterinarie salvavita eseguite sugli animali di affezione ».

Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2022 e in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

